

AL COMUNE DI VERONA
Coordinamento Pianificazione Territoriale
Via Pallone, 9
37121 VERONA

Verona, 24 maggio 2013

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 10 APRILE 2013 avente per oggetto: "URBANISTICA - PUA/Piano di Lottizzazione in località Palazzina sito in via San Giovanni Lupatoto / via del Pestrino, ATO 5 denominato PUA "Palazzina" Schede Norma n. 269+122. Richiedente: Sistema Spa e Caterina Srl. Adozione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/04 e approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica "rotatoria su via San Giovanni Lupatoto all'incrocio con via Pestrino, rubricata nella tabella delle Opere Pubbliche relativa alla 5^ Circoscrizione della Relazione Programmatica del PI al punto 5.69".

Il sottoscritto Bonanomi Giorgio Consigliere del Partito Democratico della V Circoscrizione esaminato il P.U.A. / Piano di Lottizzazione in località Palazzina, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 10 aprile 2013, ritengono necessario presentare le seguenti osservazioni in merito alle destinazioni d'uso inserite in variante alle Schede Norma adottate dal P.I.:

OSSERVAZIONE N. 1 – ASSETTO SOCIETARIO

Nella Relazione Tecnico Descrittiva a pagina 10 viene scritto: "... Tutti i proprietari dei mappali succitati sono rappresentati dalla Società **Sistema s.r.l.** con sede a Verona, Via Filopanti 2/a, rappresentante legale Sig Pietro Bendazzoli, nato a Verona il 10.04.1966 e residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via XXV aprile, 715, giuste procure notarili allegate ...".

In realtà da una verifica effettuata con visure camerali non risulta esistente in Via Filopanti 2/A nessuna società con quel nome. Solo con il motore di ricerca google e in Via Filopanti 2/4 è indicata una non meglio precisata SISTEMA S.R.L. con partita IVA 03972970234. Questa partita IVA risulta appartenere in realtà alla società SISTEMA SPA con sede legale in Contrà San Marco 43 – 36100 Vicenza avente come socio unico la società DELAGO REAL ESTATE SRL e come Amministratore Unico il sig. Gianantonio Dalle Carbonare nato ad Arzignano il 03/10/1945 e residente in Via Sebastiano Bologna, 26 – 36015 Bologna.

Il sig. Pietro Bendazzoli, sempre da visure camerali, risulta Amministratore Unico delle seguenti società:

LIGI SRL Via Pompei, 4/A – 37064 Povegliano Veronese

CAVA ERMES SRL Via Pompei 4/A 37064 Povegliano Veronese

IMMOBILIARE MOSAICO SRL Via Valle di Pruviniato, 5 – 37029 San Floriano

B.D.B. GROUP SRL Vicolo Quaiara, 7 – 37012 Bussolengo

ROCCAMONTE SRL Via Pompei 4/A – 37064 Povegliano Veronese

VILLAGGIO ISOLALTA SRL Via Pompei 4/A – 37064 Povegliano Veronese

VILLAFRANCA RE SAS DI TESSARI ANDREA E C. Corso Vittorio Emanuele, 71 – 37069 Villafranca di Verona

AREA PROGRESSO SRL Stradone Porta Palio, 70 – 37122 Verona

RIO VERDE SRL Stradone Porta Palio, 70 – 37122 Verona

Ma non risulta essere amministratore o rappresentante legale di nessuna società denominata SISTEMA SRL O SISTEMA SPA.

Inoltre si sottolinea come nella documentazione resa disponibile dalla Circoscrizione ai consiglieri la proponente risulti essere la società SISTEMA S.R.L. mentre nell'oggetto della Delibera di Giunta n. 100 del 10 aprile 2013 si indichi come richiedente la SISTEMA SPA.

Sempre nell'oggetto della Delibera di Giunta n. 100 viene indicata come richiedente anche la società CATERINA SRL. Tale società non risulta citata in nessuno dei documenti consegnati ai consiglieri, né nel Parere Tecnico Istruttorio del 8 aprile 2013 allegato alla delibera che come proponente indica: "... SISTEMA s.r.l. e Pietro Bendazzoli (procuratore) ...".

Da una verifica con visura camerale la società CATERINA SRL risulta avere sede in Via Locatelli, 1 – 37122 Verona e avere come soci:

- ERICA IMMOBILIARE SRL
- ACRIGEST S.R.L.
- IMMOBILIARE S. STEFANO SRL
- TOFFALINI STEFANO

Si chiede di chiarire la proprietà e la titolarità del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Palazzina" e di annullare l'iter procedurale relativo al PUA.

OSSERVAZIONE N.2 – LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO

Nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo sono previste più strutture commerciali per complessivi mq 3500. La Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (pubblicata sul BUR n. 110/2012) "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO", con riferimento all'intervento proposto, prevede:

all'Art. 2 - Finalità e principi.

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardare la libertà d'impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- b) garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
- c) **promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;**
- d) **salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;**
- e) **assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;**
- f) rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
- g) tutelare il consumatore attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell'informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l'aggiornamento professionale degli operatori;

h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente ...”.

e all'Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
- c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
- d) esercizio di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- f) **medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;**
- g) **grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:**
 - 1) **grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;**
 - 2) **parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;...**

e all'Art. 4 - Indirizzi regionali.

1. **Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore,** la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:

- a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
 - b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;
 - c) **incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;**
 - d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
- a) **detta i criteri per l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;**

- b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
- c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera e);
- d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della presente legge.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto ...**”.

e all'Art. 19 - Grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.

2. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.

4. All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5 e 6.

5. **Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.**

6. **Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.**

e all' Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi quanto segue: “...

2. **Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.**

3. In attesa dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 4 e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, **il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate. ...**”.

e all'Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici.

1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

b) **grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.**

2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.

3. Le domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Dall'esame della documentazione del Piano Urbanistico Attuativo per quanto riguarda la parte commerciale verrebbe proposta la realizzazione di due edifici denominati "fabbricato A" e "fabbricato B", da adibire al commercio al minuto, il primo per una superficie di vendita di mq 2500 ed il secondo per una superficie di mq 1000. L'intervento così proposto configura la realizzazione di una grande struttura di vendita del tipo "parco commerciale" formato da mq 3500 di superficie di vendita (mq 2500 + mq 1000), come definito dall'art. 3 lettera g) punto 1) della Legge regionale n. 50 del 2012

Per quanto riguarda l'apertura di una grande struttura di vendita fuori dai centri storici, l'art. 19, comma 5 della Legge 50/2012 prevede l'esame della domanda di autorizzazione in sede di conferenza dei servizi, composta da Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione Veneto, che deve deliberare a maggioranza, acquisendo comunque il parere favorevole della Regione.

Si specifica, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per l'ottenimento del corrispondente titolo edilizio (art. 19, comma 6 L.R. 50/2012) e che questo tipo di strutture devono essere assoggettate alla procedura di verifica o screening in materia di valutazione ambientale (art. 22, comma 1, lett. b) L.R. 50/2012).

Viste le previsioni della Legge Regionale n. 50 del 2012 si propone la revisione del PUA.

OSSERVAZIONE N.3 - RELAZIONE IDRAULICA

Nella relazione idraulica doc. 7.00 paragrafo 6.1 pag. 10 l'intensità di pioggia è stata calcolata in funzione dei dati pluviometrici dal 1928 al 1980 mentre è noto che nel corso dell'ultimo decennio l'intensità delle precipitazioni è notevolmente aumentata.

A pag.11 sembra sia stato assunto un coefficiente di permeabilità medio da quelli desunti dalle prove (pag.11 della relazione geologica) anziché il valore minimo come sarebbe stato più corretto anche per tener conto della progressiva occlusione dovuta dal terreno nei pozzi.

Par. 7 pag.14 - I pozzi sono dimensionati con un franco di 5,5 metri sul livello di morbida della falda. Nella relazione geologica questo è assunto a 47,5 metri in base alla carta di Dal Pra' e De Rossi e alla piena del 1976, ma le misure AGSM al pozzo Genovesa che è sulla stessa isofreatica

attestano che nel 1977 la falda è risalita fino a 50 m slm, quindi con la massima piena il franco al fondo pozzo si riduce a 3,5 metri questo riduce la portata dei pozzi.

L'articolo 30 del Piano di Tutela delle Acque scrive che non è possibile smaltire nel suolo se c'è un corso d'acqua entro 1000 metri, mentre nel caso in esame l'Adige resta a poco più di 500 metri e il Canale Camuzzoni a meno di 300 metri: in questa situazione le acque meteoriche di dilavamento devono essere convogliate a tali corsi d'acqua. In ogni caso i pozzi disperdenti a 5,5 metri di profondità disperdono nella "roccia madre" o zona illuviale e non certo nel suolo né negli strati superficiali del sottosuolo (parere C.R.A. Prot. N.2976 del 13/06/2005) e parere del Ministero dell'Ambiente prot. N.69/TAI/D/PRO 7/08/2002).

OSSERVAZIONE N. 4 – CONTRASTO CON L'ART.32 DEL DPR 380/2001

Il Piano Urbanistico Attuativo è in contrasto con le previsioni dell'art. 32 del DPR 380/2001 che indicano quanto segue:

"Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.

Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali."

Viste le modifiche sostanziali apportate al Piano Urbanistico Attuativo "Palazzina" nei parametri urbanistico-edilizi si chiede di rivederne l'impostazione.

OSSERVAZIONE N. 5 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nella documentazione consegnata ai consiglieri non risulta presente il comma 7 dell'art.2. Citato sia nella deliberazione che nel parere tecnico istruttorio.

Questo il testo consegnato ai consiglieri:

" ... Art. 02 – Campo di validità del P.U.A.

1) Il P.U.A. definisce a livello operativo le scelte strategiche del P.I. ed in particolare:

i) Art. 09 - Definizioni e grandezze edilizie – ambientali

ii) Art. 10 - Indici urbanistici – ambientali

iii) Art. 13 - Usi del Territorio e carico urbanistico primario

iv) Art. 21 - Parametri per la individuazione delle varianti ai PUA

v) Art. 42 - Compatibilità Geologica

vi) Art. 43 - Tutela della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

vii) Art. 44 - Disciplina degli interventi in relazione all'impatto idraulico ed al ristagno idrico

- viii) Art. 55 - Impianti generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- ix) Art. 08 - Definizioni e grandezze urbanistiche – ambientali
- x) Art. 58 - Rete ecologica: disposizioni operative per la tutela della natura, la salvaguardia ed il potenziamento della diversità biologica, la riqualificazione del territorio, nonché per l'equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.
- xi) Art. 62 – Aree di connessione naturalistica e di ammortizzazione della frangia urbana
- xii) Art. 64 – Parchi
- xiii) Art. 155 - Definizioni, obiettivi e componenti
- xiv) Art. 156 - Contenuti specifici delle “schede norma” e del repertorio normativo
- xv) Art. 159 - Ambiti di trasformazione: disciplina funzionale
- xvi) Art. 178 - Rete ciclabile
- xvii) tutti i titoli e articoli collegati o rimandati dai precedenti.

2) Le presenti norme, che recepiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli di pianificazione e territoriali di rango superiore (P.A.Q.E., P.A.T. e P.I.), sono speciali e dotate di autonomia applicativa rispetto a quelle dello strumento urbanistico generale vigente e del Regolamento Edilizio, alle quali va fatto riferimento esclusivamente per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme ed elaborati del P.U.A..

3) Ai fini di garantire una corretta classificazione urbanistica, le “Unità di Intervento” o “Lotti frazionabili” o “monolotti” individuati dal P.U.A. sono classificate zona territoriali “Città della trasformazione” a prevalente destinazione diversa dagli impianti industriali con indice di U.F. < 0,4. PALAZZINA 269+122_PUA_N.T.A.

4) Sono sempre ammesse modifiche al piano, secondo quanto previsto dalle presenti norme di attuazione, senza ricorso alle procedure di variante al Piano Urbanistico Attuativo quando quest'ultime non interessino i seguenti parametri:

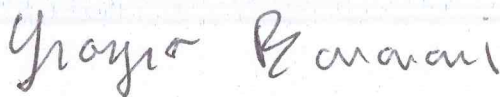
- a. la potenzialità edificatoria globale del Piano in aumento;
- b. la misura degli standard urbanistici in diminuzione.

5) In fase esecutiva le opere pubbliche previste dal piano (viabilità, marciapiedi e banchine, verde e parcheggi) potranno apportare modeste variazioni al piano e subire gli aggiustamenti utili alla loro migliore realizzazione senza che questo comporti variante al P.U.A. purché non vengano modificate le quantità minime di standard e previo parere dei competenti Uffici Comunali.

6) Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potrà modificare in maniera documentata, limitata e circoscritta i parametri quantitativi relativi alla superficie territoriale, fondiaria, viaria, banchine: non potrà in ogni caso essere incrementata la SUL massima assegnata, né potrà essere ridotta la superficie destinata a standard pubblici (parcheggi e verde) ...”.

Si chiede di sapere quando e come siano state modificate le Norme Tecniche di Attuazione.

Il sottoscritto Bonanomi Giorgio, sicuro di un positivo accoglimento delle osservazioni presentate, porge distinti saluti.



Per comunicazioni

Giorgio Bonanomi
Via Ventura 2
37135 Verona
3408096993

